IL PROVVEDIMENTO NUOVO PARACADUTE

## Scatta il 31 marzo l'obbligo di polizze anti calamità

Laura Serafini

Tutte le imprese e le attività produttive, anche i negozi o gli studi professionali se iscritti nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare una polizza contro le calamità naturali entro la fine del mese di marzo. Il decreto attuativo che stabilisce le regole operative per questo tipo di coperture è entrato in vigore la scorsa settimana.

Ormai tutte le compagnie assicurative in grado di coprire questa tipologia di rischio sono pronte a sottoscrivere i contratti, in linea con quanto previsto dal decreto. Il provvedimento, riprendendo quanto previsto dalla legge Finanziaria del 2023, stabilisce che «le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni che sono cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni».

Va ribadito che l'obbligo a contrarre questa tipologia di polizze è posto a carico delle compagnie assicurative a condizione che abbiano requisiti patrimoniali e capacità per sostenere i rischi (aspetto che viene valutato dall'Ivass).

Per le imprese produttive, in caso di mancata stipula delle polizze, è prevista l'esclusione dalla possibilità di accedere a incentivi, sussidi o garanzie pubbliche, incluse quelle sui prestiti bancari erogate dal fondo per le Pmi. Secondo l'orientamento emerso, almeno informalmente, la mancanza della polizza contro le calamità naturali non comporterà la decadenza di sussidi o garanzie in essere, ma dovrebbe valere solo per le nuove richieste.

Per quanto riguarda i massimali, il decreto prevede che per la fascia fino aun1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata; per la fascia da un milione a 30 milioni di euro di somma assicurata il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata.

Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, ovvero per le grandi imprese (che sono definite in termini di fatturato superiore a 150 milioni e di numero di dipendenti superiore a 500), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

E ancora, per la fascia «fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile».

Oltre 30 milioni di euro di somma assicurata, «la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti». I beni da assicurare non sono solo quelli di proprietà, ma anche quelli in affitto che siano utilizzati per l'attività dell'impresa. Non sono assicurabili beni gravati da abuso edilizio. Le compagnie possono scegliere di riassicurarsi con Sace per mitigare i rischi assunti e per ridurre il costo delle polizze. In base alle stime, il premio per un'impresa di dimensioni medio piccole dovrebbe aggirarsi attorno a 200 euro l'anno, per i negozi si scende sotto i 100 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA